



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -

PIAZZA LIBERTA' N. 1 - C.A.P. 20006

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Del 27-04-2022

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024.

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 20:45, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, su convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale;

All'appello iniziale risultano presenti i seguenti consiglieri:

BOSANI ANGELO	P	CATTANEO LUCA	A
MAESTRONI SERGIO ROMEO	P	SCALZO GIOVANNA	P
GADDA ROBERTO	P	SALA LUCA	A
CISLAGHI STELLA	P	SOLDI MARCO	A
MIRRA GIANLUCA	P	PEVIANI NOEMI	A
BORGHI ROBERTA	P	ALBINI FRANCESCA	P
BUONANNO GIOVANNA CRISTINA ANNA	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza BOSANI ANGELO in qualità di SINDACO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. DELFRATE GIANLUCA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Consiglieri presenti all'inizio della trattazione del punto all'o.d.g.: n. 9;
Assenti: n. 4 (Cattaneo, Sala, Soldi e Peviani).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si evidenzia che il presente punto all'Ordine del Giorno è stato esaminato – con la ripresa dei lavori dell'Assemblea alle ore 23.15 – all'interno dell'illustrazione in unica soluzione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 effettuata dal SINDACO e dagli Assessori GADDA, BORGHI, CISLAGHI e MIRRA ognuno per la propria competenza;

PREMESSO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

DATO ATTO che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO che le previsioni di entrata sono definite sulla base degli importi dell'anno precedente con le modifiche conseguenti all'andamento tendenziale delle stesse oltre che in ragione della determinazione delle spettanze del "fondo di solidarietà", nonché sulla base delle disposizioni normative introdotte dalla legge di bilancio 2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 05/05/2021 con la quale è stato approvato il rendiconto per la gestione dell'esercizio finanziario 2020, con il pieno recepimento, sotto il profilo contabile, dell'esito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e definizione del fondo pluriennale vincolato;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";

Visto il Decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021 che ha disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

Vista la Legge n. 15 del 25.02.2022 pubblicata sulla G.U n. 49 del 28.02.2022, che ha convertito con modificazioni il D.L. 228/2021, che prevede che "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, e' prorogato al 31 maggio 2022";

VISTE le Leggi:

- n. 232 del 11 dicembre 2016, (Legge di stabilità 2017),
- n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018),
- n. 145 del 30 dicembre 2018, (Legge di bilancio 2019),
- n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020),
- n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021),
- n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022);

DATO ATTO che il Comune di Pregnana Milanese non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, come da all. n. 31;

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

PRESO ATTO che:

- la Legge di Bilancio 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018, con l'art. 1, commi 819-826, ha sancito il superamento della disciplina del pareggio di bilancio in termini di competenza quale saldo differenziale non negativo tra entrate finali e spese finali introdotta dalla Legge di stabilità per l'anno 2016, n. 205/2015, e aggiornata dalla legge n. 232/2016, stabilendo, al comma 821, che i comuni " *si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente e' desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*";
- a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, è possibile utilizzare l'avanzo e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011;
- i giudici contabili delle Sezioni riunite della Corte dei Conti con la recente deliberazione n. 20/2019 hanno stabilito che permane invece l'obbligo, in capo agli enti territoriali, di rispettare il "pareggio di bilancio" sancito dall'art. 9 commi 1 e 1 bis della Legge 243/2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato agli investimenti; detto artico è da interpretare secondo i principi enucleati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018 che hanno consentito l'integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del fondo pluriennale vincolato, precisando che tale vincolo si affianca a quelli previsti dalla

Legge 145/2018 e recentemente rafforzati dall'undicesimo correttivo al D.Lgs. 118/2011;

- la Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 5 del 9.3.2020 *“Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”* ha confermato gli equilibri “ordinari” di bilancio per gli enti locali dopo il pronunciamento della Corte dei Conti (Sezioni Riunite, n. 20/2019) precisando che l’orientamento è quello di valutare la tenuta degli equilibri prescritti dall’articolo 9, commi 1 e 1-bis della legge n. 243 del 2012 solo a livello aggregato per singolo comparto delle amministrazioni territoriali, evidenziando, altresì, che tali equilibri sono ampiamente presidiati e rispettati non solo per gli scorsi esercizi, ma anche per il biennio 2020-2021, sulla base di apposite stime elaborate utilizzando le informazioni contabili presenti nella banca dati BDAP e che analogo monitoraggio preventivo sarà effettuato per gli anni successivi, a decorrere dai prossimi bilanci di previsione 2021-2023;
- la Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n. 8 del 15.03.2021 *“Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”*:
 - ha reso noto che:
 - ha provveduto a consolidare i dati di previsione riferiti agli anni 2020-2022 degli enti territoriali per regione e a livello nazionale trasmessi alla BDAP (Banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni), riscontrando, negli anni 2021- 2022, il rispetto, a livello di comparto, dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali);
 - ha esaminato i dati dei rendiconti 2019 degli enti territoriali trasmessi alla BDAP (Banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni), riscontrando il rispetto, a livello di comparto, del saldo di cui al citato articolo 9;
 - ha affermato la necessità che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall’articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012 per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2021-2022;
 - ha stabilito che restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l’obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall’articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 07.04.2022 avente ad oggetto “Approvazione schema bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.11 D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni)” con la quale, al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio e contestualmente la corretta predisposizione dello stesso, è stato proposto al Consiglio Comunale, nel rispetto delle competenze allo stesso normativamente assegnate:

- di confermare l’aliquota unica dell’addizionale comunale dello 0,8% con l’applicazione di esenzione a € 15.000,00 solo per i dichiaranti inseriti in nuclei familiari la cui ISEE sia inferiore a € 9.360,00= (l’esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’Irpef non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo), approvata con deliberazione CC 18/2021;
- di confermare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria, già precedentemente confermate con deliberazione CC 17/2021, fatta eccezione per i

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1 comma 751 Legge n. 160/2019) ai sensi dell'art. 1 comma 751 della Legge n. 160/2019;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale adottate in data odierna:

- n. 15 avente ad oggetto "Addizionale comunale all'irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) - conferma aliquota per l'anno 2022";
- n. 14 avente ad oggetto "Imposta municipale propria (imu) - Conferma aliquote e detrazioni anno 2022";
- n. 19 ad oggetto "Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024";

ATTESO che gli equilibri di bilancio di parte corrente sono garantiti con l'utilizzo dei proventi derivanti dai permessi di costruire per euro 503.391,32 per l'anno 2022, euro 242.187,97 per l'anno 2023 ed euro 244.019,93 per l'anno 2024 (totale euro 989.599,22 per il triennio 2022-2024) per le finalità di cui all'art. 1, comma 460, legge n. 232/2016;

RICHIAMATO l'art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale, che stabilisce al comma 2 che *"Lo schema di bilancio approvato dalla Giunta con i relativi allegati, il Documento unico di programmazione e la Relazione dell'organo di revisione è presentato al Consiglio convocato entro il 15 novembre. Lo schema si considera presentato all'organo Consiliare alla data della sua consegna ai capigruppo consiliari unitamente alla documentazione che viene posta a disposizione dei consiglieri e può essere resa accessibile o trasmessa per via telematica. La consegna ai capigruppo consiliari avviene mediante inoltro della comunicazione di presentazione e della documentazione allegata tramite posta elettronica con opzione di ricevimento e lettura inviata dal Responsabile del Servizio Finanziario. La documentazione posta a disposizione dei consiglieri (per almeno dieci giorni) si intende depositata in Segreteria Comunale in forma cartacea. Il Consiglio approva il bilancio in apposita sessione da tenersi entro il termine previsto dalla normativa. La comunicazione ai capigruppo consiliari contiene anche la data di convocazione del Consiglio Comunale di approvazione ed il termine di consegna degli emendamenti eventuali come indicato nel comma successivo;"*

DATO ATTO che con comunicazioni protocollo n. 3003 del 15.04.2022 gli Uffici del Settore Servizi Economico Finanziari hanno provveduto alla trasmissione ai Consiglieri Comunali di quanto sopra indicato ai sensi della vigente norma regolamentare;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti nella relazione di cui al verbale N. 12 del 18.04.2022, registrato al prot. n. 3153 del 20.04.2022, sul bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all.to n. 33;

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 che stabilisce che:

- comma 80 *"Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto*

residui e gli accertamenti.”;

DATO ATTO che l'ente ha in ogni caso provveduto all'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, secondo le regole stabilite dalla manovra finanziaria 2018, ossia applicando la percentuale del 100% per gli anni 2022-2023-2024, riservandosi la facoltà di ridurre detta percentuale in momenti successivi;

DATO ATTO che nel Bilancio 2022/2024 sono state stanziare, come di seguito meglio precisato, le risorse necessarie per garantire il finanziamento degli adeguamenti contrattuali previsti sia a favore del personale non dirigente che del Segretario Comunale, tenuto conto che dovrebbe procedersi a breve alla sottoscrizione rispettivamente del CCNL del triennio 2019-2021 e del CCNL del triennio 2022/2024:

- ✓ nelle more della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali del triennio 2019-2021, le anticipazioni retributive relative all'elemento perequativo e l'indennità di vacanza contrattuale del CCNL del triennio 2019-2021 da applicare agli stipendi tabellari in godimento;
- ✓ gli oneri per i rinnovi contrattuali dei CCNL del triennio 2019-2021;
- ✓ nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2022-2024, a decorrere dal 1° aprile 2022 si darà luogo al riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale da applicare agli stipendi tabellari in godimento;

DATO ATTO che il FPV di parte corrente finanzia spesa corrente impegnata giuridicamente negli anni precedenti ed imputata, secondo esigibilità, sul bilancio 2022/2024 come già previsto per il bilancio 2021-2023 ma solo nei casi ammessi, ovvero: spesa corrente coperta da entrate correnti vincolate; spesa corrente coperta da entrate correnti non vincolate nei soli casi in deroga (premierità e trattamento accessorio del personale dell'anno in corso da liquidare nell'anno successivo; spese derivanti da conferimento di incarico a legali esterni su procedure di contenzioso; spese reimputate con il riaccertamento ordinario ma solo per ipotesi di effettiva impossibilità sopravvenuta a svolgere la prestazione);

RILEVATO che:

- a) non esistono debiti fuori bilancio alla data odierna;
- b) l'Ente non è strutturalmente deficitario;

Richiamato l'art. 1 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che stabilisce:

- al comma 583: *“A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:[...] g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;”;* [...]
- al comma 584: *“In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio”;*
- al comma 585: *“Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei*

corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119”;

Dato atto che nel Bilancio di previsione 2022/2024 l'indennità del sindaco e degli amministratori locali sono state pertanto riparametrate secondo le disposizioni previste dal sopra richiamato art. 1 commi 583-585 della Legge di Bilancio 2022 e, in particolare, l'indennità di funzione sarà stata adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 della misura indicata al comma 583 e a regime a decorrere dall'anno 2024;

RICHIAMATO altresì l'art. 57 comma 2 del d.L. 124/2019 che ha previsto che, a decorrere dall'anno 2020, cessano di applicarsi agli enti Locali le seguenti disposizioni relative a:

- limiti di spesa per:

- studi ed incarichi di consulenza in precedenza pari al 20% della spesa sostenuta per l'anno 2009 previsto dall'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010,
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza in precedenza pari al 20% della spesa sostenuta per l'anno 2009 previsto dall' art.6 comma 8 del D.L. 78/2010,
- missioni in precedenza pari al 50% della spesa sostenuta per l'anno 2009 previsto dall'art. 6 comma 12 D.L. 78/2010,
- formazione del personale in precedenza pari al 50% della spesa sostenuta per l'anno 2009 previsto dall'art. 6 comma 13 D.L. 78/2010,
- acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture in precedenza pari al 30% della spesa sostenuta per l'anno 2011 previsto dall'art.5 comma 2 D.L. 95/2012,
 - divieto di effettuare sponsorizzazioni previsto dall'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010,
 - vincoli procedurali per l'acquisto di immobili previsto dall'art. 12 comma 1 ter del D.L. 98/2011 e per la locazione e la manutenzione degli immobili previsto dall'art. 24 del D.L. 66/2014,
 - obbligo di ridurre del 50% rispetto al 2007 della spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni previsto dall'art. 27 comma 1 del D.L. 112/2008,
 - obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali di cui all'art.2 comma 594 della Legge n. 244/2007;

DATO ATTO CHE, per il bilancio predetto non sono previsti per il triennio 2022-2024 affidamenti per gli incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi dell'art. 3, comma 55, legge 244/2007;

VERIFICATO che, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto:

- a) il fondo di riserva per gli anni 2022/2024 è stato determinato nel rispetto dell'art. 166 del D.L.gs n. 267/00 e s.m.i.;
- b) i proventi dei permessi di costruire e relative sanzioni sono stati destinati al finanziamento delle spese correnti e delle spese di investimento;
- c) i proventi dei permessi di costruire sono destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche nella misura del 10% ai sensi della L.R. n. 6 del 20.02.89 art. 15 e al contributo per manutenzione straordinaria edifici di culto nella misura dell'8% commisurata a quelli di urbanizzazione secondaria;
- d) i proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni del codice stradale sono allocati al titolo III dell'entrata e sono destinati al finanziamento delle spese

- previste dall'art. 208 del D.L. n. 285/92 e s.m.;
- e) nella formazione del bilancio pluriennale si è tenuto conto degli impegni pluriennali formalmente assunti;
 - f) gli atti allegati al bilancio sono con esso coerenti;
 - g) i dati contabili corrispondono a quelli delle deliberazioni connesse al bilancio e ai relativi documenti giustificativi;

VISTE:

- la deliberazione del C.C. n. 18 adottata in data odierna ad oggetto "Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e relativo elenco annuale 2022.";
- la deliberazione del C.C. n. 17 adottata in data odierna ad oggetto "Approvazione piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2022-2023-2024.";
- la deliberazione del C.C. n. 16 adottata in data odierna ad oggetto "Adozione del piano finanziario 2022 per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione tariffa rifiuti di natura tributaria";

VISTO che, la Giunta Comunale ha adottato i seguenti provvedimenti:

- n. 73 del 21.07.2021 ad oggetto "Adozione del programma triennale (2022-2023-2024) e dell'elenco annuale (2022) dei lavori pubblici";
- n.14 del 17.02.2022 ad oggetto "Modifica schema programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e relativo elenco annuale 2022 precedentemente adottati con deliberazione G.C. n. 73 del 21.07.2021;
- n.23 del 09.03.2022 ad oggetto "Modifica schema programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e relativo elenco annuale 2022 precedentemente adottati con deliberazione G.C. n. 73 del 21.07.2021 e modificati con deliberazione G.C. n. 14 del 17.02.2022";
- n. 1 del 10.01.2022 ad oggetto "Approvazione piano triennale delle azioni positive 2022-2024, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 198/2006";
- n. 30 del 07.04.2022 ad oggetto "Verifica della qualità e quantità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 167/62, 865/71 e 457/78 per l'anno 2022";
- n. 32 del 07.04.2022 ad oggetto "Elenco beni immobili da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2022-2023-2024 (art. 58 D.L. 112/2008 conv. n. L. 133/2008). Approvazione";
- n. 36 del 07.04.2022 ad oggetto "Conferma tariffe per la copertura dei costi dell'accesso civico generalizzato anno 2022";
- n. 33 del 07.04.2022 ad oggetto "Tariffe per servizi e concessioni cimiteriali anno 2022";
- n. 34 del 07.04.2022 ad oggetto "Conferma tariffe diritti di segreteria uffici comunali e costi rilascio documenti anno 2022";
- n. 37 del 07.04.2022 ad oggetto "Conferma tariffe per la celebrazione di matrimoni civili anno 2022";
- n. 39 del 07.04.2022 ad oggetto "Determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e definizione costi complessivi e della relativa copertura per l'anno 2022 settore educativo- culturale e servizi alla persona";
- n. 106 del 27.10.2021 ad oggetto "Programmazione del fabbisogno del personale triennio 2022/2024 e ricognizione annuale delle eccedenze di personale";
- n. 35 del 07.04.2022 ad oggetto "Determinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada anno 2022";
- n. 31 del 07.04.2022 ad oggetto "Imposta municipale propria. Individuazione dei valori delle aree edificabili ai fini del versamento ordinario dell'imposta da parte dei

- contribuenti e della successiva attività di accertamento dell' imposta - anno 2022”;
- n. 38 del 07.04.2022 ad oggetto “Aggiornamento programma biennale 2022-2023 per l'acquisizione di beni e servizi precedentemente approvato con deliberazione GC n. 77/2021”;
- n. 41 del 07.04.2022 ad oggetto “Conferma dei coefficienti e delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e del canone relativo al servizio pubbliche affissioni per l'anno 2022”;
- n. 7 del 07.02.2022 ad oggetto “Fondo di garanzia dei debiti commerciali (art. 1 c.862 l.145/18) - presa d'atto dell'assenza dell'obbligo di accantonamento per l'anno 2022”;
- n. 42 del 07.04.2022 ad oggetto “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) - periodo 2022-2024 (art. 170 - comma 1, del d. lgs. n. 267/2000)”;
- n. 43 del 07.04.2022 ad oggetto “Approvazione schema bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni)”;

VISTI ed acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, resi dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTO il TUEL, in particolare l'art. 42 e gli artt. 162 e ss.;

VISTI gli emendamenti presentati dal Gruppo Consiliare “Laboratorio Civico Pregana” nn. LC1 – LC2 – LC3 – LC4 E LC5 - protocollati ai nn. 3241 – 3242 – 3243 – 3244 e 3245 in data 24.04.2022 (entro il termine ultimo fissato ai sensi del Regolamento di contabilità comunale) e discussi durante la presentazione del Bilancio 2022-2024;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali, sugli emendamenti presentati, di considerare i medesimi improcedibili, in quanto - a norma dell'art. 8 comma 5 del vigente Regolamento di contabilità - non essendo indicata alcuna variazione contabile non vi è modo di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e di garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie a destinazione vincolata, All. 02 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; e allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 27.04.2022;

Visto l'esito della seguente votazione:

Presenti:	n. 9;
Votanti:	n. 8;
Favorevoli:	n. 8;
Contrari:	n. //
Astenuti:	n. 1 (Albini).

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, redatto secondo

l'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, quale documento di programmazione finanziaria e monetaria, avente funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai seguenti prospetti, allegati alla presente per farne parte sostanziale e integrante:

- bilancio di previsione entrate (all. 01);
- bilancio di previsione – riepilogo generale entrate per titoli (all. 02);
- bilancio di previsione spese (all. 03)
- bilancio di previsione – riepilogo generale spese per titoli (all. 04);
- quadro generale riassuntivo (all. 05);
- prospetto equilibri di bilancio (all. 06);
- elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti entrate (all. 07);
- elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti spese (all. 08);
- riepilogo generale delle spese per missioni (all. 9);
- prospetto delle spese per missioni-programmi e macroaggregati, spese correnti (all. 10);
- prospetto delle spese per missioni-programmi e macroaggregati, spese in conto capitale (all. 11);
- prospetto delle spese per missioni-programmi e macroaggregati, spese per rimborso di prestiti (all. 12);
- prospetto delle spese per missioni-programmi e macroaggregati, spese per servizi per conto di terzi e partite di giro (all. 13);
- prospetto spese per titoli e macroaggregati, previsioni 2021/2023 (all. 14);
- elenco entrate per titoli tipologie e categorie (all. 15);

3. Di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 presenta le risultanze finali di cui al seguente quadro riassuntivo:

SPESE	Cassa 2022	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024
Disavanzo di amministrazione				
Titolo:1. Spese correnti	8.172.418,28	6.021.987,38	5.695.307,49	5.696.210,63
Titolo:2. Spese in conto capitale	7.739.070,14	6.836.160,20	12.400.000,00	610.000,00
Titolo:3. Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0
Titolo:4. Rimborso Prestiti	390.036,77	390.036,77	389.625,42	360.036,57
Titolo:7. Uscite per conto terzi e partite di giro	2.329.276,76	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
TOTALE GENERALE	18.630.801,95	15.068.184,35	20.304.932,91	8.486.247,20

ENTRATE	Cassa 2022	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024
Fondo iniziale di cassa	3.069.093,53			
Utilizzo avanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		51.353,14		
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale		2.106.160,20		

Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.768.902,54	4.187.671,22	4.176.589,00	4.176.589,00
Titolo:2. Trasferimenti correnti	228.367,38	156.301,00	143.198,00	152.805,00
Titolo:3. Entrate extratributarie	2.389.320,42	1.375.783,18	1.391.637,51	1.391.637,51
Titolo:4. Entrate in conto capitale	6.188.400,90	5.370.915,61	12.773.508,40	945.215,69
Titolo:5. Entrate da riduzione di attività finanziarie	501.481,65	0	0	0
Titolo:6. Accensione Prestiti	11.861,52	0	0	0
Titolo:9. Entrate per conto terzi e partite di giro	2.003.622,05	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
TOTALE GENERALE	22.161.049,99	15.068.184,35	20.304.932,91	8.486.247,20

4. Di approvare inoltre, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, gli allegati propri del bilancio di previsione come individuati dagli artt. 11, c. 3 e 18 bis, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011, e dall'art.172 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, e di seguito indicati:
- prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (all. 16);
 - prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato 2022-2024 (all. 17);
 - prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità 2022/2024 (all. 18);
 - prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (all. 19);
 - la nota integrativa (all. 20);
 - piano degli indicatori di cui all'art. 18/bis del D.L.gs 118/2011 (all. 21, all. 22, all. 23, all. 24);
 - prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali (all. 25);
 - prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni (all. 26);
 - prospetto parametri di deficiarietà strutturale (all. 27);
 - prospetto allegato 1 art. 8 c.1 DL n. 66/2014 entrate e spese (all. 28, all. 29);
 - prospetto elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali di pubblicazione delle risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al d.lgs. 118/2011, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce (all. 30);
 - dichiarazione Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (all. 32);
5. Di dare atto che il bilancio 2022/2024 è corredato inoltre di tutti gli allegati previsti dall'articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e che detti documenti, depositati agli atti dell'Ufficio Segreteria, seppur non materialmente allegati alla presente, sono da intendersi come tali a formarne parte integrante e sostanziale;
6. Di incaricare il Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali del compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare

attuazione alla presente, ivi compresa la pubblicazione del bilancio e dei relativi allegati sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione Bilanci;

7. Di incaricare inoltre il Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali di trasmettere il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016, tenuto conto che l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
8. di dare atto che il suddetto bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 è stato predisposto dal Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali in conformità a quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2022 e a tutte le normative di finanza pubblica;

Successivamente, il Sindaco invita il Consiglio Comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della seguente votazione:

Presenti:	n. 9;
Votanti:	n. 9;
Favorevoli:	n. 9;
Contrari:	n. //
Astenuti:	n. //

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
BOSANI ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DELFRATE GIANLUCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DELFRATE GIANLUCA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.